

LA COSTITUZIONE ITALIANA

UN PROGETTO DI LIBERTÀ E DI RESPONSABILITÀ



ISTITUZIONI RELIGIOSE E STATO. LE INTESE Stato / Chiesa Cattolica

Paolo Boschini (FTER)

9 novembre 2022

Costituzione Italiana art. 7

1. Lo Stato e la **Chiesa cattolica** sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
2. I loro rapporti sono regolati dai **Patti Lateranensi**.
3. Le **modificazioni dei Patti**, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Costituzione Italiana art. 8

1. **Tutte le confessioni religiose** sono egualmente libere davanti alla legge.
2. Le **confessioni** religiose **diverse dalla cattolica** hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
3. I loro **rapporti con lo Stato** sono regolati per legge sulla base di **intese** con le relative **rappresentanze**.

Costituzione italiana art. 19

Tutti hanno diritto di **professare liberamente** la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico **il culto**, purché non si tratti di **riti contrari al buon costume**.

Costituzione italiana art. 20

Il **carattere ecclesiastico** e **il fine di religione o di culto** d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Patti Lateranensi 1929

Premessa (1)

Che la Santa Sede e l'Italia hanno riconosciuto la **convenienza** di **eliminare ogni ragione di dissidio** fra loro esistente con l'addivenire ad una **sistemazione definitiva dei reciproci rapporti**, che sia conforme a giustizia ed alla dignità delle due Alte Parti e che, assicurando alla **Santa Sede** in modo stabile una condizione di fatto e di diritto la quale Le garantisca **l'assoluta indipendenza** per **l'adempimento della Sua alta missione nel mondo**, consenta alla Santa Sede stessa di riconoscere **composta in modo definitivo ed irrevocabile la « questione romana »**, sorta nel 1870 con l'annessione di Roma al Regno d'Italia sotto la dinastia di Casa Savoia.

Patti Lateranensi 1929

Art. 1

L'Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell'articolo 1° dello Statuto del Regno 4 marzo 1848, pel quale

la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato.

Patti Lateranensi 1929

Art. 4

La **sovranità** e la **giurisdizione esclusiva**, che l'Italia riconosce alla **Santa Sede sulla Città del Vaticano**, importa che nella medesima non possa esplicarsi alcuna ingerenza da parte del Governo Italiano e che non vi sia altra autorità che quella della Santa Sede.

Patti Lateranensi 1929

Art. 8

L'Italia, considerando **sacra ed inviolabile la persona del Sommo Pontefice**, dichiara punibili l'attentato contro di Essa e la provocazione a commetterlo con **le stesse pene stabilite per l'attentato e la provocazione a commetterlo contro la persona del Re.**

Patti Lateranensi 1929

Art. 10

I dignitari della Chiesa e le persone appartenenti alla **Corte Pontificia**, che verranno indicati in un elenco da concordarsi fra le Alte Parti contraenti, anche quando non fossero cittadini del Vaticano, saranno **sempre ed in ogni caso rispetto all'Italia esenti** dal servizio militare, dalla giuria e da ogni prestazione di carattere personale.

Patti Lateranensi 1929

Art. 21

1. **Tutti i Cardinali** godono in Italia degli **onori dovuti ai Principi del sangue**; quelli residenti in Roma, anche fuori della Città del Vaticano, sono a tutti gli effetti cittadini della medesima.

Patti Lateranensi 1929

Art. 24

1. **La Santa Sede**, in relazione alla **sovranità** che le compete anche nel campo **internazionale**, dichiara che Essa vuole rimanere e **rimarrà estranea alle competizioni temporali fra gli altri Stati** ed ai Congressi internazionali indetti per tale oggetto, a meno che le parti contendenti facciano **concorde appello alla sua missione di pace**, riservandosi in ogni caso di far valere la sua potestà morale e spirituale.
2. In conseguenza di ciò la **Città del Vaticano** sarà sempre ed in ogni caso considerata **territorio neutrale ed inviolabile**.

Patti Lateranensi 1929

Art. 26

1. La **Santa Sede** ritiene che con gli accordi, i quali sono oggi sottoscritti, **Le viene assicurato adeguatamente quanto Le occorre per provvedere con la dovuta libertà ed indipendenza al governo pastorale della Diocesi di Roma e della Chiesa Cattolica in Italia e nel mondo**; dichiara definitivamente ed irrevocabilmente composta e quindi eliminata la « questione romana » e riconosce il Regno d'Italia sotto la dinastia di Casa Savoia con Roma capitale dello Stato italiano.

2. Alla sua volta **l'Italia** riconosce lo **Stato della Città del Vaticano** sotto la **sovranità del Sommo Pontefice**.

Concordato 1929

Art. 1

1. L'**Italia**, ai sensi dell'art. 1 del Trattato, **assicura alla Chiesa Cattolica il libero esercizio del potere spirituale, il libero e pubblico esercizio del culto, nonché della sua giurisdizione in materia ecclesiastica** in conformità alle norme del presente Concordato; ove occorra, **accorda agli ecclesiastici per gli atti del loro ministero spirituale la difesa da parte delle sue autorità.**
2. In considerazione del **carattere sacro della Città Eterna**, sede vescovile del Sommo Pontefice, **centro del mondo cattolico e méta di pellegrinaggi**, il Governo italiano avrà cura di **impedire in Roma tutto ciò che possa essere in contrasto col detto carattere.**

Concordato 1929

Art. 20

I Vescovi, prima di prendere possesso della loro diocesi, prestano nelle mani del Capo dello Stato un giuramento di fedeltà secondo la formula seguente:

«Davanti a Dio e sui Santi Vangeli, io giuro e prometto, siccome si conviene ad un Vescovo, fedeltà allo Stato italiano. **Io giuro e prometto di rispettare e di far rispettare dal mio clero il Re ed il Governo stabilito secondo le leggi costituzionali dello Stato. Io giuro e prometto inoltre che non parteciperò ad alcun accordo né assisterò ad alcun consiglio che possa recar danno allo Stato italiano ed all'ordine pubblico e che non permetterò al mio clero simili partecipazioni. Preoccupandomi del bene e dell'interesse dello Stato italiano, cercherò di evitare ogni danno che possa minacciarlo** ».

Accordo 1985

Premessa

LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA ITALIANA

1. tenuto conto del **processo di trasformazione politica e sociale** verificatosi in Italia negli ultimi decenni e degli **sviluppi promossi nella Chiesa dal Concilio Vaticano II**;
2. avendo presenti, da parte della Repubblica italiana, i principi sanciti dalla sua Costituzione, e, da parte della Santa Sede, le dichiarazioni del Concilio Ecumenico Vaticano II circa la **libertà religiosa** e i **rapporti fra la Chiesa e la comunità politica**, nonché la **nuova codificazione del diritto canonico**;
3. considerato inoltre che, in forza del secondo comma dell'art. 7 della Costituzione della Repubblica italiana, i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica sono regolati dai **Patti lateranensi, i quali per altro possono essere modificati di comune accordo** dalle due Parti senza che ciò richieda procedimenti di revisione costituzionale;

Accordo 1985

Art. 9

1. La Repubblica italiana, in conformità al principio della libertà della, scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla propria Costituzione, **garantisce alla Chiesa cattolica il diritto di istituire liberamente scuole** di ogni ordine e grado e istituti di educazione.

A tali scuole che ottengano la parità è assicurata piena libertà, ed ai loro alunni un **trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato** e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l'esame di Stato.

2. La Repubblica italiana, **riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano**, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, **l'insegnamento della religione cattolica** nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.

Nel rispetto della **libertà di coscienza** e della **responsabilità educativa dei genitori**, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.

All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.

In memoria di Luciano Guerzoni (1938-2020)

amico e maestro di pensiero

docente di Diritto Ecclesiastico a UNIMORE

parlamentare della Repubblica



grazie per l'attenzione

paolo.boschini@fter.it